

# REGOLAMENTO PER LE BORSE LAVORO COMUNALI

# ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione di borse lavoro a favore di adulti a rischio di emarginazione/disadattamento sociale o in condizioni di disagio da attuarsi in ambienti protetti, a seguito di apposita indicazione del Servizio Sociale.

L'intervento è finalizzato al superamento del disagio sociale attraverso un'opportunità di inserimento in un ambito di lavoro.

Nella fattispecie le prestazioni verranno rese dall'utente presso enti/cooperative/ditte terzi del territorio, disponibili alla realizzazione dell'intervento.

## ART. 2 DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di cui trattasi, le persone adulte a rischio di emarginazione/disadattamento sociale o in condizioni di disagio in possesso dei seguenti requisiti:

- uomini e donne, abili al lavoro, di età non inferiore a 18 anni e che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;
- residenti nel Comune di Tavagnacco;
- in regola con l'eventuale carta/permesso di soggiorno compatibile con l'attività lavorativa;
- a rischio di emarginazione/disadattamento dovuto alla mancanza di lavoro e compresente condizione di disagio personale, sociale, familiare.

Ai fini del presente Regolamento si considerano prive di lavoro le persone inoccupate, disoccupate, in cassa integrazione o mobilità.

Sono esclusi coloro che sono inseriti in altri progetti lavorativi. Non possono inoltre accedere agli interventi i soggetti in carico ai Servizi specifici e/o specialistici (es: Sert, Sil, CSM ecc.) né coloro i quali, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione Comunale, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni loro affidate dall'Amministrazione stessa.

# ART. 3 ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per accedere agli interventi in argomento, il richiedente dovrà presentare apposita domanda redatta su modulo predisposto dagli Uffici comunali.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo ed il valore ISE/ISEE quale risultante dall'attestazione in corso di validità, salvo espressa rinuncia alla presentazione della stessa.

Il richiedente potrà presentare l'attestazione ISEE anche entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della domanda. Fino alla data di presentazione dell'ISEE la procedura resterà sospesa e, trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione Comunale applicherà il sussidio per persone non indigenti né in stato di bisogno economico di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Il richiedente potrà altresì dichiarare di non voler presentare l'attestazione ISEE, consapevole che, in tal caso, l'Amministrazione Comunale applicherà il sussidio per persone non indigenti né in stato di bisogno economico di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Accertato il possesso di tutti i requisiti per accedere agli interventi ed acquisita la disponibilità alla realizzazione dell'intervento da parte dell'ente/cooperativa/ditta, l'Assistente Sociale redigerà una relazione con l'indicazione di ogni elemento utile ad individuare l'effettiva situazione del richiedente e del suo nucleo familiare e del progetto da avviare.

Tale progetto sarà preventivamente concordato con l'utente e l'ente/cooperativa/ditta, tenuto conto delle singole capacità/attitudini del soggetto e della risposta territoriale.

Il progetto dovrà contenere la sede, la durata e gli orari dell'attività, le mansioni, eventuali prescrizioni e l'ammontare del sussidio erogato. In nessun caso il progetto dovrà prevedere attività rischiose ai sensi della vigente normativa in materia di infortuni sul lavoro.

La relazione dell'Assistente Sociale verrà esaminata da una Commissione tecnica composta dal Responsabile del Servizio Sociale e da almeno due Assistenti Sociali.

In caso di esiguità dei fondi o nel caso in cui una ditta abbia manifestato una disponibilità che non consenta di accogliere tutte le domande presentate, la Commissione tecnica, su proposta dell'Assistente Sociale, selezionerà la domanda cui dovrà essere data priorità. A parità di condizioni, le domande verranno evase in ordine d'arrivo.

Nel caso di parere favorevole della predetta Commissione tecnica, il Responsabile del servizio procederà, con propria determinazione, ad attivare la borsa lavoro e ad approvare il relativo disciplinare.

Seguirà, prima dell'inizio della borsa lavoro, la sottoscrizione del predetto disciplinare da parte dell'Amministrazione Comunale, dell' ente/cooperativa/ditta terzo e dell'utente.

La pratica verrà archiviata qualora, trascorsi tre mesi dalla presentazione della domanda, nessun ente/cooperativa/ditta abbia espresso interessamento all'inserimento lavorativo.

La pratica potrà essere altresì archiviata qualora l'utente o ente/cooperativa/ditta non si presentino alla sottoscrizione del disciplinare, senza giustificati motivi, da comunicarsi per iscritto entro i successivi 7 giorni dalla data fissata per la sottoscrizione stessa. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data fissata per la stipula del disciplinare fino a permanenza dei giustificati motivi e comunque non oltre i trenta giorni.

L'intero procedimento si concluderà, con la sottoscrizione del disciplinare, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di disponibilità dell' ente/cooperativa/ditta.

## ART. 4 DURATA

Al fine di rispettare il principio della rotazione nell'individuazione degli utenti, gli interventi di cui trattasi possono essere previsti per non più di 4 ore giornaliere, per un massimo di cinque giorni settimanali e un massimo di 4 mesi.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere la proroga della borsa lavoro, una sola volta, per un massimo di ulteriori 4 mesi, previa richiesta dell'utente, acquisita la disponibilità dell'ente/cooperativa/ditta, la relazione dell'Assistente sociale ed il parere positivo e motivato della predetta Commissione tecnica.

A favore del borsista possono essere attivate nuove borse lavoro, trascorsi almeno 6 mesi dal termine della precedente borsa lavoro.

La borsa lavoro sarà sospesa per l'intero mese in cui l'ente/cooperativa/ditta è chiuso per ferie per più di 10 giorni naturali e consecutivi.

## ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale provvederà ad assicurare l'avvio e l'attuazione del progetto attraverso:

- il raccordo tra il Servizio Sociale, tramite l'Assistente sociale referente, l'utente ed il referente dell' ente/cooperativa/ditta in cui l'esperienza lavorativa si attua;
- il monitoraggio, ad opera dell'Assistente sociale referente, per il superamento delle eventuali difficoltà emergenti in corso d'attuazione dell'intervento;
- la copertura assicurativa INAIL e la polizza RCT a favore dell'utente;
- l'erogazione del sussidio dovuto.

## ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DELL'UTENTE

Gli utenti destinatari degli interventi in argomento sono tenuti a:

- svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di sostituti, neppure marginalmente;
- sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal referente dell' ente/cooperativa/ditta, attestante l'inizio e la fine dell'orario di lavoro che dovrà essere recapitato al Servizio Sociale entro il giorno cinque del mese successivo;
- attenersi strettamente alle disposizioni impartite dai referenti del progetto ai fini della buona riuscita dello stesso;
- comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale i motivi dell'impedimento a prestare la propria attività; in caso di malattia a presentare il certificato medico entro il terzo giorno e darne copia all'ente/cooperativa/ditta;
- collaborare con il Servizio Sociale per la realizzazione e condivisione del progetto individualizzato.

## ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL' ENTE/COOPERATIVA/DITTA

L'ente/cooperativa/ditta provvederà ad assicurare l'avvio e l'attuazione del progetto d'inserimento lavorativo attraverso:

- il raccordo, tramite il proprio referente, tra il Servizio Sociale, l'utente e l'ente/cooperativa/ditta in cui l'esperienza lavorativa si attua;
- l'aggiornamento dell'Assistente Sociale sull'andamento dell'inserimento lavorativo con risposta a tutti i chiarimenti richiesti, al fine di superare eventuali difficoltà emergenti;
- l'attuazione nei confronti dell'utente degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- il rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

## ART. 8 SUSSIDIO

L'Amministrazione Comunale liquiderà, entro il giorno 16 del mese successivo, il sussidio spettante all'utente, previa presentazione del foglio presenze attestante l'effettivo svolgimento dell'attività prevista, controfirmato dal referente dell'ente/cooperativa/ditta ospitante. Si prevede la decurtazione dell'importo orario stabilito, calcolato sulla media delle ore al mese, stabilito convenzionalmente in 4 settimane, per ogni ora di assenza ingiustificata (non rientrano in queste le assenze documentate per malattia o l'assenza in caso di ferie dell'ente/cooperativa/ditta non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi).

Le fasce di sussidio sono le seguenti:

- borse lavoro destinate ad utenti in situazione di disagio e svantaggio sociale e di indigenza ai sensi di quanto previsto dalle Tabelle allegate al Regolamento per l'erogazione di contributi economici in ambito socio assistenziale, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.06.2007: importo pari alla pensione minima INPS dell'anno di riferimento:
- borse lavoro destinate ad utenti in situazione di disagio e svantaggio sociale e di bisogno economico ai sensi di quanto previsto dalle Tabelle allegate al Regolamento per l'erogazione di contributi economici in ambito socio assistenziale, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.06.2007: l'importo è stabilito dalla Giunta comunale:
- borse lavoro destinate ad utenti in situazione di disagio e svantaggio sociale ma non in stato di indigenza o di bisogno economico o comunque che non presentino l'attestazione ISEE: l'importo è stabilito dalla Giunta comunale.

Le sopraccitate soglie possono essere derogate, su proposta motivata dell'Assistente sociale, nei casi:

- di perdita del lavoro del richiedente o di un componente del nucleo familiare, per i quali può essere proposto il sussidio per le fasce superiori;
- di contributi economici, inserimenti lavorativi o prestazioni lavorative anche di carattere accessorio attivati dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'ultimo anno dalla data della domanda di inserimento lavorativo, per i quali può essere proposto il sussidio per le fasce inferiori.

Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, il sussidio sarà erogato in base ai giorni di effettiva presenza lavorativa.

Il sussidio per la borsa lavoro sarà assoggettato alle ritenute fiscali dalla normativa vigente, trattandosi di compensi rientranti nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del DPR 917/1986.

# ART. 9 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di collaborazione, quale borsa lavoro, instaurato tra l'ente/cooperativa/ditta e l'utente non si configura come rapporto di lavoro né subordinato né di natura autonoma.

#### ART. 10 REVOCA E RINUNCIA

L'Amministrazione Comunale può revocare in qualsiasi momento gli interventi in oggetto ed il conseguente sussidio, con decorrenza dal verificarsi dell'evento, per:

- gravi inosservanze nell'esecuzione del progetto di lavoro stabilito;
- comportamenti dell'utente inadeguati negligenti e/o non rispettosi delle regole;
- rifiuto dell'utente di iniziare o proseguire l'attività.

Per gli stessi motivi è consentito anche all'ente/cooperativa/ditta rinunciare all'intervento in oggetto, a seguito di confronto con il Servizio Sociale del Comune.

L'Amministrazione Comunale può altresì revocare l'intervento per intervenuta inidoneità dell'ente/cooperativa/ditta o nel caso in cui l'ente/cooperativa/ditta abbia commesso gravi violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, previdenza e assistenza o relative al pagamento di imposte e tasse debitamente accertate.

L'intervento potrà infine concludersi a seguito di rinuncia scritta dell'interessato a seguito di un confronto con gli operatori referenti del progetto di inserimento in borsa lavoro.

In tutte queste ipotesi l'ammontare del sussidio spettante all'utente verrà quantificato in base ai giorni di effettiva presenza lavorativa.

Al richiedente non potranno essere concessi contributi economici qualora la borsa lavoro sia stata revocata per causa a lui imputabile o vi abbia rinunciato senza giustificati motivi, per 12 mesi dalla revoca o rinuncia.

## ART. 11 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 12 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.